

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 1/C N. 2/C (2000-2001)

Riunioni del

6 luglio 2000
20 luglio 2000

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 2000**

1 - APPELLO DEL COMPENSORIO SPILINGA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DEL COMPENSORIO SPILINGA PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA COMPENSORIO SPILINGA/SCALEA 1912 DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 106 del 23.5.2000)

La società Compensorio Spilinga ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2000 con la quale erano state irrogate ai calciatori Merenda Francesco, Costantino Cristian, Giovinazzo Giuseppe, Messina Alberto e Gallo Massimiliano le sanzioni della squalifica fino al 30.6.2001, al calciatore Grillo Giacinto la squalifica fino al 31.12.2001, all'allenatore Pugliese Annunziato la squalifica fino al 30.6.2001 ed alla società l'ammenda di lire un milione.

La Commissione Disciplinare, in base alle risultanze degli accertamenti, compiuti dall'Ufficio Indagini, ha ravvisato la responsabilità dei calciatori e quella oggettiva delle società in ordine agli atti di violenza commessi in danno dei calciatori della società Scalea 1912 al termine della gara tra queste disputata il 13.2.2000.

La reclamante ha opposto che tra i calciatori delle due società si era verificata una vera e propria rissa, senza la possibilità di individuare gli autori dell'episodio; i calciatori puniti dovrebbero essere ritenuti colpevoli solo di atti riconducibili al più ad un eccesso di difesa e non già ad una proditoria aggressione nei riguardi dei tesserati dell'altra società.

Il reclamo non merita accoglimento.

I precisi, completi e minuziosi accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini hanno evidenziato la responsabilità di ciascuno dei deferiti nel deprecabile episodio.

In particolare, l'Arbitro ha notato che il calciatore Grillo Giacinto, toltosi la maglia, aggrediva, insieme ad altri, alcuni calciatori dello Scalea 1912; mentre era nello spogliatoio ha udito ripetute grida da parte dei calciatori di tale società, i quali subivano probabilmente violente aggressioni.

I detti accertamenti, inoltre, hanno appurato che, in particolare, veniva colpito il portiere Spera Luigi con pugni e calci, anche quando era a terra, per la qualcosa doveva essere soccorso dal medico del pronto soccorso e trasportato in ospedale; venivano, poi, con pugni e calci aggrediti altri tesserati avversari.

I calciatori della società Compensorio Spilinga non sono stati, pertanto, costretti a difendersi, ma sono stati essi stessi aggressori con inaudita violenza, tanto che del fatto si è interessata finanche la stampa regionale e nazionale.

Trattasi di un episodio più che biasimevole, e soprattutto incivile ed antisportivo, che non merita favorevole considerazione né tantomeno può addivenirsi ad una attenuazione delle sanzioni irrogate dai primi giudici.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Compensorio Spilinga di Spilinga (Vibo Valentia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. S. LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 4 GARE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE ACCIARDI VINCENZO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 30.5.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria infliggeva all'A.S. S. Lorenzo del Vallo la punizione sportiva della perdita delle gare disputate con le società Castiglione, Roggiano, Tortora e Schiavonea per la ritenuta posizione irregolare del calciatore Acciardi Vincenzo (Com. Uff. n. 108 del 30 maggio 2000); a supporto della decisione, la Commissione rilevava che l'Ufficio Indagini aveva accertato che il tesseramento dell'Acciardi non era stato effettuato regolarmente in quanto la firma apposta sulla lista di svincolo non apparteneva ad alcuno dei dirigenti della società Roggiano, presso la quale l'atleta era in precedenza tesserato.

La delibera è stata impugnata dalla società punita con richiesta di totale riforma.

L'appello è fondato.

Si deve innanzi tutto rilevare che la competenza a giudicare sulla validità di un tesseramento non appartiene alla Commissione Disciplinare, essendo riservato alla Commissione Tesseramenti in prima istanza il giudizio "sulle questioni inerenti al tesseramento, allo svincolo, al trasferimento di tesserati" (art. 38 n. 3 C.G.S.).

Ma vi è di più.

Risulta dagli atti che il nominativo dell'Acciardi era stato inserito dal competente Comitato Regionale nell'elenco dei calciatori svincolati ai sensi dell'art. 107 N.O.I.F., pubblicato in comunicato ufficiale, e che a tale pubblicazione fece seguito la richiesta di tesseramento in favore dell'A.S. S. Lorenzo del Vallo.

La mancata impugnazione dello svincolo e del successivo trasferimento non consentivano alla Commissione Disciplinare di adottare alcun provvedimento attinente al tesseramento dell'Acciardi, se non quello di investire, come si è detto, l'organo competente in materia.

L'impugnata delibera deve pertanto essere revocata, con il conseguente ripristino, per le gare in argomento, dei risultati conseguiti sul campo.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. S. Lorenzo del Vallo di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato acquisito sul campo nelle seguenti gare: S. Lorenzo del Vallo/Castiglione 3-2; S. Lorenzo del Vallo/Roggiano 9-2; S. Lorenzo del Vallo/Tortora 2-2; S. Lorenzo del Vallo/Schiavonea 97 1-0. Ordina la restituzione della tassa versata.

3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VIZIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GUELFI GIULIANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 45 dell'1.6.2000)

Il Procuratore Federale, con atto in data 16.3.2000, deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, Benvenuti Davide, Vizioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Casetti Bruno e Guelfi Giuliano, tutti amministratori della Società fallita Casalese s.r.l., per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 21 delle N.O.I.F., per aver posto in essere delle condotte antiregolamentari ed illeciti amministrativi, come risultava dalle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento e dalla documentazione acquisita agli atti.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 1° giugno 2000, rilevato che dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, che aveva escluso l'esistenza di illeciti amministrativi e antiregolamentari posti in essere dal presidente e dai soci della fallita società Casalese, non emergevano i contestati profili di addebito, respingeva il deferimento.

La Commissione rilevava, poi, che dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dal Sig. Mazzini, emergeva la violazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., e ordinava la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per quanto di competenza.

Avverso questa decisione proponeva appello il Procuratore Federale deducendo che i deferiti erano stati tutti amministratori della fallita Società Casalese s.r.l., nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza in data 16 luglio 1996 e, pertanto, gli stessi dovevano essere dichiarati preclusi nei rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., secondo il disposto dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.

Chiedeva, pertanto, che in riforma della appellata sentenza venissero affermate le responsabilità disciplinari a carico di tutti i deferiti e l'infrazione delle sanzioni richieste in sede dibattimentale.

I deferiti facevano pervenire una nota difensiva, eccependo preliminarmente che i motivi del reclamo del Procuratore Federale riguardavano fatti diversi da quelli contestati nel deferimento e deducendo nel merito che nel periodo intercorrente tra le date dell'11 e 16 luglio 1996 non avevano compiuto alcun atto gestionale di rilevanza giuridica.

Il reclamo del Procuratore Federale è infondato e va rigettato.

Nel giudizio di primo grado è stata contestata la violazione disciplinare di cui all'art. 1 C.G.S., in relazione all'art. 21 delle N.O.I.F., per avere i deferiti posto in essere "condotte antiregolamentari e illeciti amministrativi".

Invero, nell'atto di deferimento viene fatto riferimento normativo all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., ma la contestazione dei fatti riguarda i comportamenti illeciti tenuti dagli amministratori della fallita Società Casalese s.r.l., in relazione "all'esito negativo di accertamenti tributari di grave entità".

In relazione ai fatti in contestazione, che costituiscono, così come formulati, violazione disciplinare prevista dall'art. 1, comma 1, C.G.S., la stessa Procura Federale ha chiesto nel giudizio di primo grado la sanzione dell'"inibizione" per anni cinque.

Tali fatti, nel primo giudizio, non hanno trovato conforto probatorio e pertanto la decisione della Commissione Disciplinare non merita censura e va integralmente confermata.

In appello il Procuratore Federale ha invece invocato la "preclusione" di cui al citato art. 21 delle N.O.I.F., per fatti non contestati nell'atto di deferimento.

La preclusione deriva infatti dall'essere stati tutti i deferiti amministratori della società fallita nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento e di essere gli stessi attualmente amministratori della U.C. Casalese s.r.l., che aveva acquisito il diritto sportivo dalla società fallita Casalese s.r.l.

Proprio in relazione a tali fatti, la Commissione Disciplinare aveva rilevato che questi non erano oggetto del giudizio in corso e aveva trasmesso gli atti per competenza all'Ufficio Indagini.

La preclusione, sicuramente sussistente sulla base degli atti, deve pertanto essere dichiarata in separato giudizio avanti la Commissione Disciplinare competente, promosso dalla Procura Federale ai sensi del 3° comma dell'art. 21 delle N.O.I.F.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

4 - APPELLO DEL G.S. SOLTERI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE SAAD FARID (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 50 dell'1.6.2000)

Il G.S. Solteri ha adito questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 1° giugno 2000, con la quale, in accoglimento del suo reclamo, veniva tra l'altro ridotta al 10.5.2001 la sanzione della squalifica, fino al 10.5.2002, inflitta dal competente Giudice Sportivo al calciatore Saad Farid per atto di violenza nei confronti di un avversario (C.U. n. 47 dell'11 maggio 2000).

Chiede la società un'ulteriore riduzione della sanzione nonché "la sua conversione in squalifica in giornate di gara nella stessa misura di quelle comminate al giocatore avversario...", trattandosi di fallo di reazione.

L'appello è inammissibile.

Invero, ai sensi dell'art. 35 n. 4 d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente per la disciplina sportiva nell'attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti ed in quella del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è ammessa l'impugnazione davanti a questa C.A.F. delle decisioni delle Commissioni Disciplinari che riguardino squalifiche di tesserati soltanto qualora siano di entità superiore ai dodici mesi, mentre nella specie il provvedimento sanzionatorio è inferiore a detto limite, il che lo rende insuscettibile di impugnativa in questa sede.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal G.S. Solteri di Trento e dispone l'incameramento della relativa tassa.

5 - APPELLI DELL'U.S. CASCIA, DEL CALCIATORE FELICE STEFANO E DEL SIG. NARDI NATALE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 E DELL'INIBIZIONE FINO ALL'1.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 50 dell'8.6.2000)

Sulla base del rapporto arbitrale, in ordine alla gara Cascia/Montefranco del 23.2.2000, il competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 28 del 1° marzo 2000) ha preso atto che, a seguito di tafferugli scoppiati in campo, per cause ritenute dall'Arbitro imputabili ad alcuni calciatori e dirigenti dell'U.S. Cascia, la gara era stata considerata chiusa prima dello scadere del tempo regolamentare; il Direttore di gara aveva ritenuto, infatti, a seguito delle aggressioni subite da alcuni calciatori e dei comportamenti minacciosi da questi tenuti dopo una rete annullata alla società Cascia, di constatare una situazione tale da porre in pericolo la propria incolumità. I fatti descritti nel rapporto dell'Arbitro erano posti a base della delibera del Giudice Sportivo che comminava all'U.S. Cascia la sanzione della perdita della gara per 0-2 ed un'ammenda di L. 500.000 per responsabilità oggettiva; irrogava, inoltre, ai calciatori Frappini Gianluca, Brini Matteo e Felici Stefano la squalifica fino all'1.3.2005; irrogava al dirigente Nardini Natale l'inibizione fino all'1.3.2005 e, infine, irrogava all'U.S. Cascia la squalifica del campo di gioco per due giornate.

A seguito di reclamo interposto dall'U.S. Cascia e dai tesserati Frappini, Brini, Felici e Nardi, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria (Com. Uff. n. 38 del 22 marzo 2000), fissata la riunione per la trattazione convocava l'Arbitro della gara e i calciatori reclamanti; veniva, inoltre, acquisito un rapporto del Comando Stazione dei Carabinieri in ordine alle notizie di stampa concernenti la gara del 23 febbraio.

La Commissione Disciplinare constatava, sulla base delle risultanze istruttorie, come la ricostruzione del Direttore di gara contenesse "elementi di incertezza e di dubbio" tali, sempre secondo la Commissione, da richiedere "una accurata e approfondita indagine anche in considerazione della gravità degli episodi denunciati".

In conclusione il Giudice di secondo grado ha ritenuto di non aver acquisito elementi sufficienti per addivenire ad una decisione sul reclamo proposto dall'U.S. Cascia ed ha rimesso gli atti all'Ufficio Indagini per quanto di competenza.

Sulla base delle indagini svolte dal competente Ufficio, la Procura Federale ha fatto pervenire alla Commissione Disciplinare una dettagliata relazione recante gli esiti dell'istruttoria svolta.

Nella riunione indetta per esaminare il reclamo venivano nuovamente sentite le parti interessate che "confermavano le iniziali deposizioni, anche se il Direttore di gara ridimensionava la portata dell'episodio sotto il profilo delle conseguenze fisiche".

La Commissione Disciplinare ha affermato che “dall’esame della relazione dell’Ufficio Indagini e dagli atti istruttori con particolare riguardo alle dichiarazioni ed alla documentazione provenienti dai Carabinieri della Stazione di Cascia” è emersa la fondatezza dei motivi di appello presentati dalla reclamante; in particolare, afferma la Disciplinare, si evidenzia “come la denunciata aggressione dei calciatori della squadra reclamante si sia limitata alle minacce verbali, alle offese e alla pressione psicologica, senza sfociare in episodi diretti di violenza”. Le risultanze della istruttoria conducono, inoltre, la Commissione Disciplinare a porre in evidenza “alcune imprecisioni dell’arbitro Rovinelli”, anche se appaiono chiare le dichiarazioni dello stesso Direttore di gara “nella descrizione dei fatti riguardanti l’aggressione e nella individuazione dei protagonisti e delle modalità di svolgimento” e che venivano ridimensionate, dalle dichiarazioni rese dall’Arbitro dinanzi alla Commissione, le conseguenze fisiche subite in conseguenza degli eventi descritti.

Sulla base di una accurata ponderazione dei risultati istruttori, con riguardo anche alle individuali posizioni dei calciatori e del dirigente Nardi, nonché di una ponderazione delle motivazioni di ordine giuridico concernenti il rilievo da attribuire, sulla base dell’ordinamento della giustizia sportiva, da un lato agli atti ufficiali, dall’altro alle indagini ed accertamenti affidati ai competenti organi federali, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria è pervenuta alle determinazioni conclusive deliberando: la revoca dell’ammenda; la riduzione della squalifica inflitta ai calciatori Frappini Gianluca e Brini Matteo al 31.10.2000 e, quanto al calciatore Felici Stefano, al 31.12.2001; la conferma nel resto della impugnata decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 50 dell’8 giugno 2000).

Avverso la delibera della Commissione Disciplinare interpongono reclamo dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale l’U.S. Cascia e i tesserati Nardi Natale, dirigente, e Felici Stefano, calciatore.

Si osserva, in via preliminare, come la Commissione Disciplinare abbia compiuto una persuasiva ricostruzione dei principi desumibili dal Codice di Giustizia Sportiva in materia di “ponderazione” dei fattori di prova derivanti, da un lato dagli atti ufficiali di gara, dall’altro dalle ulteriori indagini istruttorie affidate, in base alla disciplina procedimentale vigente (art. 25 comma 1 C.G.S.) all’Ufficio Indagini. È necessario individuare, sulla base degli elementi offerti dalle indagini ritualmente svolte, dai mezzi di prova acquisiti (con particolare riguardo a quelli offerti da fonti ufficiali) e dagli esiti del contraddittorio, una equilibrata valutazione di sintesi che tenga fermo il ruolo privilegiante del rapporto del Direttore di gara, integrandone le conclusioni sulla base di criteri di affidabilità e ragionevolezza degli esiti complessivi delle indagini e del contraddittorio.

Alla luce di questi criteri sono da condividere le conclusioni tratte dalla Commissione Disciplinare quanto alla specifica posizione del dirigente Nardi rispetto al cui comportamento le risultanze del rapporto arbitrale sono confermate dalla deposizione dei calciatori del Montefranco; del pari persuasive sono le considerazioni relative al comportamento del calciatore Felici ricostruito dall’Arbitro con precisione e non confutabile con considerazioni desunte da altri esiti istruttori.

Per questi motivi la C.A.F. respinge gli appelli come in epigrafe proposti dall’U.S. Cascia di Cascia (Perugia), dal calciatore Felici Stefano e dal Sig. Nardi Natale e dispone incamerarsi le relative tasse.

6 - APPELLO DELLA S.S. BELFORTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELFORTE/RIO SALSO DEL 21.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 52 dell’8.6.2000)

All’esito della gara Belforte/Rio Salso, disputata il 21.5.2000 e valida per i Play-out del Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Marche, la S.S. Belforte proponeva rituale reclamo, assumendo che aveva partecipato all’incontro nelle file della squadra

avversaria il calciatore Acero Francesco, da considerare in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata per recidività in ammonizione; tanto premesso, la reclamante chiedeva che a carico della contendente fosse applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Il reclamo veniva respinto e la società Belforte ha impugnato avanti questo Collegio la decisione della Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 52 dell'8 giugno 2000).

L'appello è infondato.

Va premesso che nel Comunicato Ufficiale n. 47 dell'11 maggio 2000 il Comitato Regionale Marche riportava il testo integrale del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 117/A con il quale si deliberava che la procedura stabilita nell'articolo 9 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva per le gare di Play-off e Play-out della Lega Professionisti Serie C veniva estesa alle gare di Play-off e Play-out organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti; secondo l'interpretazione dell'appellante la disposizione dovrebbe intendersi riservata "alle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti" e non a quelle organizzate dai singoli Comitati Regionali, quale era quella oggetto della controversia, e ciò anche in ossequio al principio di autonomia dei singoli Comitati nell'organizzazione dei Campionati.

Questa C.A.F. osserva, in contrario, che così opinando la reclamante pretende di introdurre nell'applicazione della norma una limitazione non prevista dal testo della disposizione e, per di più, confliggente con lo spirito di questa.

Si deve infatti rilevare che la disposizione federale ha esteso la disciplina delle squalifiche previste dalla Lega Professionisti di Serie C alle gare di Play-off e Play-out organizzate "nell'ambito" della Lega Nazionale Dilettanti, il che significa che la norma doveva trovare applicazione per tutte le gare di tal genere previste per i Campionati gestiti da ogni Comitato Regionale operante nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti.

Il rigetto del reclamo comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Belforte di Belforte all'Isauro (Pesaro) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/C - RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2000

1 - APPELLO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO PADOVA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE RE COSTANTINO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 22/D - Riunione del 22.2.2000)

La società A.C. Pavia, con telegramma in data 2.3.2000 trasmetteva a questa Commissione d'Appello Federale preannuncio di reclamo, con richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche, pubblicata sul Com. Uff. n. 22/D - Riunione del 22 febbraio 2000, che ha dichiarato inammissibile la vertenza instaurata con il Calcio Padova per il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica relativo al calciatore Re Costantino.

La segreteria di questa Commissione trasmetteva alla suddetta società gli atti richiesti, regolarmente ricevuti il 13.6.2000, con la rituale avvertenza che i motivi dovevano essere spediti entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data della ricezione.

Tali motivi non sono pervenuti a tutt'oggi a questa Commissione e pertanto va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 23 n. 10 C.G.S..

La tassa di reclamo va incamerata.

Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Pavia e dispone l'incameramento della relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO PELLARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOCALE A. SEGATO/CALCIO PELLARO DEL 23.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 76 del 28 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - decidendo sul reclamo proposto dal C.S. Bocale A. Segato avverso la regolarità della gara Bocale A. Segato/Calcio Pellaro, disputata il 23.10.1999 per il Campionato di Promozione - accertava che l'A.S. Calcio Pellaro vi aveva fatto partecipare il calciatore Cotroneo Salvatore, in posizione irregolare di tesseramento, come deciso dal competente Ufficio del Comitato Regionale, e che la Commissione Tesseramenti, adita dalla medesima società, aveva respinto il reclamo contro l'annullamento del tesseramento del Cotroneo; conseguentemente, applicava il disposto dell'art. 7 C.G.S. a carico dell'A.S. Calcio Pellaro.

Tale società si appellava a questa Commissione contro la delibera della Commissione Disciplinare, sostenendo la regolarità del tesseramento del Cotroneo e chiedendo, in tesi, l'annullamento della decisione impugnata, e, in ipotesi, la sospensione del procedimento, stante la impugnabilità del provvedimento pronunciato dalla Commissione Tesseramenti.

Con Ordinanza pubblicata nel C.U. n. 31/C del 14.4.2000, questa C.A.F. disponeva la sospensione del procedimento, al fine di consentire alla A.S. Calcio Pellaro l'eventuale esercizio del diritto di impugnazione.

Il procedimento stesso veniva rifissato per la seduta odierna, nel corso della quale si è preso atto che detta società non si è appellata avverso il deliberato della Commissione Tesseramenti, che pertanto - essendo divenuto definitivo - fa stato nel presente giudizio,

nel senso di sancire la irregolarità del tesseramento del Cotroneo e, quindi, della sua partecipazione alla gara in oggetto.

L'appello dell'A.S. Calcio Pellaro va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Pellaro di Lazzaro (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL G.S. CORVIALE AMOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORVIALE AMOR/SAN PAOLO OSTIENSE DEL 23.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000)

La Polisportiva San Paolo Ostiense proponeva reclamo al Giudice di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica avverso l'omologazione della gara Corviale Amor/San Paolo Ostiense disputata per il Campionato Giovanissimi il 23.1.2000 e terminata con il punteggio di 1-0 per la squadra di casa. Sosteneva la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Flammini Stefano in posizione irregolare, in quanto non regolarmente tesserato per il G.S. Corviale Amor.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado rilevava:

- 1) che il calciatore Flammini era stato tesserato, con vincolo annuale, dalla Polisportiva San Paolo Ostiense per la stagione sportiva 1999/2000 con decorrenza dal 16.9.1999, come da cartellino n. 149895;
- 2) che in data 30.9.1999, la Polisportiva San Paolo Ostiense aveva richiesto per lo stesso calciatore il tesseramento con vincolo pluriennale, ma la pratica non veniva perfezionata;
- 3) che, contemporaneamente a quanto sub 2), la Polisportiva San Paolo Ostiense trasferiva a titolo temporaneo il calciatore al G.S. Corviale Amor;
- 4) che tale tesseramento era privo di efficacia, in quanto non si era perfezionato il tesseramento pluriennale di cui al precedente punto 2);
- 5) che, in data 1.12.1999, il G.S. Corviale Amor tesserava il Flammini con vincolo pluriennale;
- 6) che, in tale situazione, l'unico tesseramento valido era quello con vincolo annuale a favore della Polisportiva San Paolo Ostiense, non essendosi perfezionato il vincolo pluriennale a favore della stessa società, con conseguente inefficacia del successivo tesseramento con vincolo pluriennale a favore del G.S. Corviale Amor, per essere il calciatore ancora vincolato per la stagione sportiva 1999/2000 con la Polisportiva San Paolo Ostiense.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, ritenuto sulla base di tali risultanze, che il calciatore non poteva prendere parte alla gara in contestazione perché non tesserato con la società che lo aveva schierato, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del n. 36 del 2 marzo 2000, infliggeva al G.S. Corviale Amor la punizione sportiva della perdita della suindicata gara del 23.1.2000 e l'ammenda di Lire 100.000.

Avverso la predetta pronuncia il G.S. Corviale Amor proponeva reclamo a questa C.A.F.

Nel frattempo il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti demandava alla Commissione Tesseramenti il giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore.

La C.A.F., pertanto, con Ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31/C del 14.4.2000, sospendeva l'esame dell'appello fino alla definizione del giudizio della Commissione Tesseramenti.

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31/D - Riunione dell'11.5.2000, la Commissione Tesseramenti dichiarava nulli il trasferimento a titolo temporaneo del 30.9.1999 ed il tesseramento con vincolo pluriennale dell'1.12.1999, entrambi per il G.S. Corviale Amor,

del calciatore Flammini a causa del mancato perfezionamento della richiesta di tesseramento del 30.9.1999 in favore della Polisportiva San Paolo Ostiense e per essere il calciatore ancora vincolato per la stagione sportiva 1999/2000 con quest'ultima società.

La decisione della Commissione Tesseramenti, passata in giudicato, in quanto non fatta oggetto di appello da parte della società interessata, comporta la conferma, nel merito, della pronuncia del Giudice Sportivo di 2° Grado appellata in questa sede, risultando accertato che il calciatore Flammini ha partecipato in posizione irregolare di tesseramento alla gara Corviale Amor/San Paolo Ostiense disputata il 23.1.2000.

Per quanto concerne le eccezioni in rito dedotte avverso la pronuncia del Giudice di 2° Grado va rilevato che esse sono infondate.

Per quanto concerne il mancato versamento della tassa di reclamo, con la proposizione del reclamo davanti al Giudice di 2° Grado, va osservato che la presenza di rapporti canonici tra le società e i Comitati, comporta che in alcuni casi la tassa viene automaticamente assunta a debito dei Comitati e accreditata anche se solo contabilmente, in caso di accoglimento del reclamo.

Del pari infondata è la censura di incompetenza sollevata dall'appellante in relazione al fatto che il Giudice Sportivo di 2° Grado ha fondato la propria pronuncia sulla irregolarità del tesseramento del Flammini, in quanto spetterebbe soltanto alla Commissione Tesseramenti ogni accertamento al riguardo.

Si osserva, infatti, che l'organo chiamato ad accertare la regolarità di una gara può prendere in esame anche la posizione di tesseramento dei calciatori che vi hanno partecipato, salvo, in caso di contestazioni, il giudizio definitivo su tale posizione della Commissione Tesseramenti promosso dalla società che vi abbia interesse. Nella specie, il giudizio di accertamento della Commissione Tesseramenti provocato dal Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti si è concluso in senso conforme alle conclusioni del Giudice Sportivo di 2° Grado la cui pronuncia, pertanto, si rivela esatta nelle premesse che l'hanno determinata.

In conclusione, deve confermarsi a carico del G.S. Corviale Amor la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0-2 inflitta dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Con la reiezione dell'appello deve ordinarsi l'incameramento della tassa versata dal G.S. Corviale Amor.

Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Corviale Amor di Roma e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELLA POL. PADULE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE DIVERSE DISPUTATE DALL'U.S. PIEVESE, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE PELLICCIONE DANIELE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 50 dell'8.6.2000)

La Polisportiva Padule, società che si era classificata al terzultimo posto al Campionato di 1ª Categoria, Girone "A", organizzato dal Comitato Regionale Umbria per la stagione sportiva 1999/2000 e terminato il 14.5.2000, con atto del 19.5.2000, adiva la competente Commissione Disciplinare denunciando che la Società Pievelese, militante nello stesso campionato, aveva fatto partecipare in posizione irregolare il calciatore Pelliccione Daniele in tutte le gare disputate dal 15.11.1999 ("circa") al 23.1.2000.

Il predetto calciatore, deduceva la Polisportiva Padule, tesserato per la Società Avis Montepulciano e da questa ceduto in prestito alla Società Cetona, aveva giocato nel suddetto periodo per la Società Pievelese. Le gare alle quali aveva partecipato detto calciatore erano: Pievelese/Valfabbrica del 21.11.1999, Porto/Pievelese del 28.11.1999, Pievelese/Ponte Pattoli del 5.12.1999, Pretola/Pievelese del 12.12.1999, Pievelese/Perugia Giovane del 18.12.1999, Castel Del Piano/Pievelese dell'8.1.2000 e Pievelese/Fratticciola Selvatica del 23.1.2000.

Chiedeva, pertanto, la reclamante l'applicazione dell'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva a carico della Società Pievese per tutte le gare alle quali aveva preso parte il calciatore Pelliccione.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 50 dell'8 giugno 2000, pur affermando che effettivamente il calciatore in questione aveva partecipato in posizione irregolare alle predette gare per i motivi indicati dalla Polisportiva Padule, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell'art. 37, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva.

Propone appello la Polisportiva Padule deducendo l'erroneità dell'interpretazione data dalla Commissione Disciplinare alla norma posta a fondamento della sua decisione.

L'appello è infondato, dovendosi condividere tale interpretazione.

In base all'art. 37, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara vanno proposti "nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono".

Il Presidente Federale, con disposizioni adottate ai sensi dell'art. 18, comma secondo, dello Statuto Federale e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 73/A del 27.1.2000, ha ridotto i termini di impugnativa disciplinati dalla norma sopraindicata, per quanto concerne le ultime tre giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, a tre giorni.

Il campionato di cui trattasi è terminato il 14.5.2000. Il termine per proporre i reclami di cui all'art. 37 citato scadeva pertanto il 17.5.2000 e tale termine deve intendersi sostitutivo di quello originariamente stabilito dall'art. 37, comma terzo, come termine ultimo per la proposizione dei reclami, in quanto relativo alle ultime tre giornate di gara.

Il reclamo presentato dalla Polisportiva Padule il 19.5.2000 alla Commissione Disciplinare era pertanto da dichiarare inammissibile non solo perché fuori termine, ma, anzitutto, in quanto l'U.S. Padule non era legittimata a proporre reclamo, a norma dell'art. 23, comma 2 C.G.S., in quanto terza.

L'appello va dunque respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Padule di Gubbio (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. AGIRA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 2.370.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 58 dell'1.6.2000)

L'U.S. Agira ha proposto appello a questa Commissione Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, apparsa sul Com. Uff. n. 58 del 1° giugno 2000, con la quale - a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all'art. 43 N.O.I.F. per omessa sottoposizione a visita medica di n. 164 calciatori - le è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di L. 2.370.000 per mancata sottoposizione a visita medica di n. 79 calciatori.

Chiede la reclamante l'annullamento della sanzione "perché ritenuta illegittima" o, in subordine, "che la predetta sanzione sia valutata solo per i 32 atleti che sono stati schierati nelle gare ufficiali... e non per 79 atleti cui fa riferimento la C.D."

L'appello è inammissibile.

Ed invero osserva il Collegio che l'art. 35 C.G.S. che fissa la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, al punto 4 lett. d) nell'elencare le sanzioni per le quali è ammesso reclamo al-

la C.A.F., non indica la sanzione della ammenda, che deve pertanto considerarsi esclusa da ogni impugnazione.

Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Agira di Agira (Enna) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. AQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 4.920.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 58 dell'1.6.2000)

L'A.S. Aquila ha proposto appello a questa Commissione Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, apparsa sul Com. Uff. n. 58 del 1° giugno 2000, con la quale - a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all'art. 43 N.O.I.F. per omessa sottoposizione a visita medica dà n. 164 calciatori - le è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di L. 4.920.000.

Chiede la reclamante la riduzione dell'ammenda a L. 1.740.000 posto che "i giocatori tesserati... sono 61 e non 164, e inoltre... tre sono in prestito ad altre società, per cui il numero effettivo è di 58".

L'appello è inammissibile.

Ed invero osserva il Collegio che l'art. 35 C.G.S. che fissa la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, al punto 4 lett. d) nell'elencare le sanzioni per le quali è ammesso reclamo alla C.A.F., non indica la sanzione della ammenda, che deve pertanto considerarsi esclusa da ogni impugnazione.

Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Aquila di Cinisi (Palermo) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'A.C. MARTINA 1947 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL PRESIDENTE CHIARELLI GIANFRANCO E DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 99 del 26.5.2000)

L'A.C. Martina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti del 26 maggio 2000, di cui al C.U. n. 99 pubblicato in pari data, con la quale al Presidente Chiarelli Gianfranco veniva comminata l'inibizione fino al 31.12.2000 ed alla società l'ammenda di L. 3.000.000, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione rispettivamente dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. - "per aver richiesto al calciatore Tritta Nicola l'importo di L. 25.000.000 al fine di ottenere la firma della lista di svincolo da parte della società della quale è Presidente" - e dell'art. 6 comma 1 C.G.S..

Rileva questa Commissione che per quel che riguarda l'ammenda irrogata alla società, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal presidente inibito e quindi privato della legittimazione ad agire, in rappresentanza della società, ai sensi dell'art. 9 comma 7 C.G.S.; per la parte che riguarda invece l'inibizione inflitta al Presidente medesimo, che, come tale, è perciò legittimato a sottoscrivere il ricorso, lo stesso va ri-

gettato in quanto la delibera della Commissione Disciplinare appare ampiamente e compiutamente motivata con argomentazioni che non possono che essere condivise.

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dall'A.C. Martina 1947 di Martina Franca (Taranto), così decide:

- lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione, perché sottoscritto da Presidente inibito, per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società;
- lo respinge nel resto;
- ordina l'incameramento della relativa tassa.

8 - APPELLO DEL F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IGEA VIRTUS/POTENZA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Off. n. 107 del 9.6.2000)

Il F.C. Potenza ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 9 giugno 2000, con la quale è stato respinto il suo ricorso contro la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 maggio 2000.

La società insiste nella richiesta di attribuzione della vittoria a tavolino della gara del Campionato Nazionale Dilettanti Igea Virtus/Potenza, disputata il 16.4.2000, per la posizione irregolare del calciatore Amoroso Alberto, tesserato con la società U.S. Siracusa, schierato nelle file dell'A.S. Igea Virtus.

Il reclamo è infondato, essendo la decisione impugnata ineccepibile.

La Commissione Tesseramenti, su richiesta del Giudice Sportivo, con decisione adottata nella riunione dell'11.5.2000, passata in giudicato, ha dichiarato la validità del tesseramento del suddetto calciatore Amoroso Alberto in favore dell'U.S. Igea Virtus, a decorrere dal 3.11.1999. Questi, pertanto, aveva pieno titolo a partecipare alla gara impugnata.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Potenza di Potenza ed ordina l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO DELL' U.S. PEALU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEALU/BENETUTTI DEL 20.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Off. n. 47 del 9.6.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, esaminato il referto dell'Arbitro della gara Pealu/Benetutti, disputata per il Campionato di 2ª Categoria il 21.5.2000, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 25 maggio 2000, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il punteggio di 0-2, squalificava i calciatori Manca Leonardo dell'A.S. Pealu e Carpentini Giovanni dell'U.S. Benetutti per cinque giornate di gara e i calciatori Porqueddu Salvatore e Simula Michele, entrambi dell'U.S. Benetutti, per tre giornate di gara.

Il Direttore di gara, nel suo rapporto, aveva riferito di un alterco, con scambio di pugni e calci fra i calciatori Manca Leonardo dell'A.S. Pealu e Carpentini Giovanni dell'U.S. Benetutti, dopo che gli stessi erano stati espulsi dal terreno di gioco, dello scoppio di una rissa che coinvolgeva i calciatori e i dirigenti delle due squadre, tra i quali venivano individuati i calciatori Porqueddu Salvatore e Simula Michele e, infine, di una invasione di campo dei sostenitori delle due società che lo aveva costretto a dichiarare terminato l'incontro al 40' del secondo tempo, sul risultato di 2-1 per la squadra di casa.

Avverso la deliberazione del Giudice Sportivo proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare l'U.S. Benetutti.

La Commissione Disciplinare, sentito il Direttore di gara e acquisite anche le deduzioni dell'A.S. Pealu, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 9 giugno 2000, annullava la punizione sportiva della perdita della gara inflitta alle due società, rilevando che non sussistevano i presupposti per la sospensione della gara e ordinandone, quindi, la ripetizione.

Avverso tale decisione propone appello l'A.S. Pealu, che, nel frattempo, è uscita sconfitta dalla nuova gara ed è stata sopravanzata in classifica dall'U.S. Benetutti, rilevando, con l'indicazione analitica degli episodi accaduti durante la prima gara, che, per la prima volta, un organo della giustizia sportiva non si è attenuto al referto arbitrale.

L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.

La decisione del Giudice Sportivo ha attribuito ad alcuni dei fatti rappresentati dal Direttore di gara nel suo referto una valenza determinante in ordine al provvedimento di sospensione della gara che ha travalicato i presupposti su cui ordinariamente, proprio nella costante giurisprudenza sportiva, tale provvedimento deve fondarsi.

La rissa, come lo stesso Direttore di gara ha chiarito alla Commissione Disciplinare, fu sedata immediatamente dall'intervento dello stesso Direttore di gara. La sospensione della gara è stata essenzialmente determinata dalla presenza sul terreno di gioco dei due calciatori espulsi che, situatisi nei pressi degli spogliatoi, in abiti borghesi, pur senza assumere atteggiamenti minacciosi, avevano opposto un rifiuto all'invito del Direttore di gara di abbandonare il campo. Nessun provvedimento era stato adottato dal Direttore di gara nei confronti del capitano della squadra di casa che non era stato neppure invitato a cooperare per allontanare gli intrusi e ricondurre l'incontro alla normalità.

Come emerge da quanto precede, i fatti accaduti non giustificavano la sospensione immediata dell'incontro. L'Arbitro, prima di decidere la sospensione, avrebbe dovuto adottare ben altri provvedimenti disciplinari nei confronti dei capitani delle due squadre e dei dirigenti accompagnatori.

La decisione appellata va, quindi, confermata, risultando ingiustificato il provvedimento arbitrale.

Deve solo aggiungersi che l'appellante non può lamentarsi del fatto che la Commissione Disciplinare abbia disposto la ripetizione della gara, atteso che dagli atti emerge che solo i sostenitori dell'A.S. Pealu e non anche quelli dell'U.S. Benetutti erano indebitamente entrati sul terreno di gioco.

In conclusione, l'appello va respinto.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pealu di Thiesi (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. S. MARIA DI LICODIA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA A CARICO DEL CALCIATORE MAVILIA GIUSEPPE E DELL' A.S. INTERCLUB GIARDINI NAXOS PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 60 del 15.6.2000)

L'U.S. S. Maria di Licodia ha proposto appello avverso la delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 60 del 15 giugno 2000, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo in relazione al doppio tesseramento del calciatore Mavilia Giuseppe, lamentando la mancata applicazione dell'art. 7, punti 5 e 8, C.G.S. a carico delle società A.S. Interclub Giardini Naxos, e cioè perdita delle gare e penalizzazione di un punto in classifica con riferimento alle gare di ritorno del Girone E del Campionato Nazionale Dilettanti a cui ebbe a partecipare il detto calciatore in posizione irregolare, infliggendo, invece, alla suddetta società solo un'ammenda ed al calciatore la squalifica a tutto il 30.9.2000.

Rileva la C.A.F. che l'U.S. S. Maria di Licodia non è titolare di un interesse diretto - così come prescritto dall'art. 23 n. 1 C.G.S. - e propone reclamo avverso la suddetta decisione che investe soggetti diversi a lei estranei. Il ricorso stesso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. S. Maria di Licodia di Santa Maria di Licodia (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA SIG.RA ZUCARO GRAZIELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE MISSANELLI EDUARDO IN FAVORE DEL G.S. QUARTICCILO LAZIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 30.3.2000)

La Commissione Tesseramenti nella riunione del 30 marzo 2000 rigettava il reclamo della Signora Zucaro Graziella, la quale aveva chiesto l'annullamento del tesseramento del figlio minore Missanelli Eduardo in favore del G.S. Quarticcio Lazio deducendo l'apocriefa della propria sottoscrizione sulla relativa richiesta di tesseramento (n. 078955) del 1° settembre 1999.

Attraverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27/D - Riunione del 30 marzo 2000, la Sig.ra Zucaro Graziella ha inoltrato reclamo a questa Commissione d'Appello Federale, insistendo nella richiesta di annullamento del suddetto tesseramento del figlio minore.

Si osserva che l'appello proposto è inammissibile.

La patria potestà consiste nel dovere di sostituzione in tutti gli atti dichiarativi del minore e comprende quelli a lui utili e che egli compirebbe se fosse capace.

In ossequio a tale principio il Legislatore Sportivo ha disposto che la richiesta di tesseramento in favore del minore debba essere sottoscritta dall'esercente la "potestà genitoriale" ed è ius receptum che nel caso in esame tale potestà venga esercitata da entrambi i genitori.

In conseguenza di tale interpretazione anche la nullità dell'atto deve essere impugnata da entrambi i genitori, i quali devono concordemente esprimere la volontà di inficiare l'atto ed ottenere, quindi, la nullità del tesseramento del figlio minore.

Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla Sig.ra Zucaro Graziella ed ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DEL S.C. CEPHALEDIUM AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)

13 - APPELLO DELL'A.S. PANORMUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)

14 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTA ALL'A.S. PANORMUS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)

Con atto del 13.5.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Maurizio Capraro - tesserato quale calciatore per la società Nuova Favara - e l'A.S. Panormus, perché rispondessero: il primo, di violazione dell'art. 2 comma 1 C.G.S. (per avere, prima della gara Akragas/Panormus, su incarico di un dirigente non identificato di quest'ultima, contattato Salvatore Cosentino, tesserato quale calciatore per la società Akragas Calcio, proponendogli di favorire la vittoria dell'A.S. Panormus dietro compenso di cinquanta milioni di lire); la seconda, per responsabilità presunta ex art. 6 C.G.S. nell'illecito ascritto al Capraro.

La Commissione Disciplinare riteneva accertato l'addebito e, con delibera pubblicata nel C.U. n. 62 del 29 giugno 2000, squalificava il Capraro per la durata di tre anni e infliggeva all'A.S. Panormus la penalizzazione di otto punti nella classifica del Campionato 2000/2001.

Avverso tale decisione si rivolgevano questa Commissione d'Appello il Procuratore Federale, l'A.S. Panormus e, quale terza interessata, ai sensi dell'art. 31 C.G.S., la S.C. Cephaledium.

L'appello del Procuratore Federale è inammissibile; emerge, invero, dagli atti che una sola copia dell'atto di impugnazione venne depositata (in applicazione della normativa eccezionale di cui al C.U. n. 105/A del 16.3.2000) presso la Segreteria della C.A.F., mentre quella cui aveva diritto la società appellata venne spedita per raccomandata, in violazione, appunto, della citata normativa.

L'appello dell'A.S. Panormus lamenta che la delibera impugnata abbia esaminato solo gli elementi accusatori, non considerando quelli a difesa e non disponendo al riguardo alcun accertamento; che la denuncia del pretesto illecito, tardivamente avanzata, potesse celare una ritorsione per la sconfitta incorsa nella gara in questione; che gli indizi a carico fossero contrastanti e inidonei a configurare l'addebito mosso all'appellante; che questa, in ogni caso, aveva del tutto ignorato la trama eventualmente posta in essere dal Capraro; che la sanzione inflitta era, comunque, abnormemente afflittiva. Per cui era chiesto l'annullamento o la mitigazione della decisione gravata.

L'appello è infondato.

La Commissione Disciplinare ha correttamente valutato il quadro accusatorio: la denuncia di illecito proviene da un tesserato che, per generale riconoscimento, era in stretti rapporti di amicizia con il Capraro, ciò che fa escludere da parte sua un intento calunnioso. Lo stesso Capraro, del resto, ammette l'incontro col Cosentino, dandone una spiegazione che del tutto logicamente l'impugnata delibera svaluta siccome priva di credibilità e intrinsecamente contraddittoria (il Capraro afferma di avere parlato col Cosentino di un colloquio intercorso tra sconosciuti in un bar di Palermo, avente ad oggetto l'incontro in questione: ma non spiega perché si sia rivolto all'amico con frasi compromettenti, laddove, in qualità di tesserato, avrebbe invece dovuto avvertire gli Organi federali competenti). E quanto alle lacune istruttorie, il richiamo è del tutto generico e inidoneo a svilire il compendio accusatorio, che del resto trova conferma nelle dichiarazioni "de relato" di terza persona, oltre che in una compromettente telefonata fatta dal Capraro e dalla quale emerge che costui agiva per conto di terzi interessati all'esito della gara, logicamente individuabili - anche alla stregua dell'entità del compenso offerto - come estranei all'A.S. Panormus, che per finalità di classifica quella gara doveva vincere.

Non è quindi la dedotta tardività della denuncia (effettivamente avvenuta dopo un solo giorno) a determinare l'infondatezza o - senza alcun dato di conforto - addirittura la calunniosità. Ne consegue che l'addebito (erroneamente qualificato dalla delibera impugnata come tentativo di illecito, laddove si tratta di illecito consumato, essendo quella dell'art. 2 C.G.S. una ipotesi che non ammette il tentativo, come tutte le ipotesi di pura condotta o a consumazione anticipata) è stato pienamente provato.

In punto di entità della sanzione, mentre la doglianza dell'appellante appare infondata, rientrando la penalizzazione in canoni di proporzionalità ed adeguatezza, appare fondata

l'appello della S.C. Cephaledium, la quale si duole che la penalizzazione stessa sia stata applicata dalla Commissione Disciplinare non sulla classifica del Campionato 1999/2000, ma su quella del successivo.

Al riguardo, la decisione impugnata dà una motivazione del tutto insoddisfacente, sostenendo che "non è dato raccogliere elementi di irregolarità nello svolgimento del Campionato conclusosi con una classifica ormai consolidata in tutte le sue espressioni". Si tratta, invero, di argomenti che esulano dalla normativa federale di riferimento, la quale ragiona in termini di efficacia e di effettiva afflittività della sanzione, la quale può essere procrastinata a successivo Campionato solo se non risponda a tali caratteri in quello relativamente al quale l'illecito è avvenuto. Nel caso in esame, applicandosi la penalizzazione di otto punti sulla classifica 1999/2000 si punisce con efficacia la società presunta responsabile, impedendone la promozione. In tali termini va corretta la delibera appellata.

L'accoglimento dell'appello proposto dal S.C. Cephaledium comporta la restituzione della tassa; va incamerata, invece, quella versata dall'A.S. Panormus.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal S.C. Cephaledium di Cefalù (Palermo), dall'A.S. Panormus di Palermo e dal Procuratore Federale, così decide:

- accoglie l'appello del S.C. Cephaledium, disponendo che la sanzione della penalizzazione di n. 8 punti in classifica inflitta dai primi giudici all'A.S. Panormus venga imputata al Campionato 1999/2000;
- respinge quello dell'A.S. Panormus;
- dichiara inammissibile quello del Procuratore Federale, per inosservanza delle norme procedurali;
- ordina la restituzione della tassa versata dal S.C. Cephaledium;
- ordina incamerarsi la tassa versata dall'A.S. Panormus.

15 - APPELLO DELL'U.S. PAOLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLANA/MARCIANISE CALCIO DEL 25.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000)

16 - APPELLO DEL G.S. MARCIANISE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLANA/MARCIANISE CALCIO DEL 25.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000)

In data 1.7.2000 l'U.S. Paolana ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 125 del 30 giugno 2000, che ha rigettato il reclamo proposto dalla suddetta Società avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega medesima, in relazione all'incontro Paolana/Marcianise del 25.6.2000, valevole per il 2° turno degli spareggi fra le seconde classificate nei Campionati regionali di Eccellenza.

In particolare l'appellante ha chiesto la revoca della squalifica per due giornate di gara del campo della Paolana, adottata con provvedimento del competente Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 27 giugno 2000, e confermata con la predetta decisione della Commissione Disciplinare.

Avverso la medesima decisione della Commissione Disciplinare, di cui al citato Comunicato Ufficiale n. 125 del 30 giugno 2000, ha proposto appello il G.S. Marcianise Calcio chiedendo, la riforma della decisione impugnata e la condanna dell' U.S. Paolana alla sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-2 sempre in riferimento alla gara Paolana/Marcianise del 25.6.2000.

I due procedimenti sono manifestamente connessi in quanto relativi alla stessa gara ed alla stessa delibera e possono, pertanto, essere trattati congiuntamente previa riunione degli stessi.

I due appelli devono essere rigettati innanzitutto perché, segnatamente il primo ed anche se in misura minore il secondo, partono da una inesatta ricostruzione dei fatti di causa soprattutto sotto il profilo temporale.

La decisione impugnata ha messo in risalto, così come correttamente aveva rilevato il Giudice Sportivo, che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto, come risulta dai documenti ufficiali, il Direttore di gara ha fatto proseguire l'incontro, al termine dei tempi regolamentari, non con l'effettuazione dei tempi supplementari, così come previsto dal C.U. n. 93 del 16.5.2000, ma direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Del pari è risultato pacifico - e di ciò danno atto le due decisioni di merito - che il comportamento dei tifosi della Paolana, prima dell'intervenuto errore tecnico del Direttore di gara, non aveva in alcun modo inciso sul regolare svolgimento della partita mentre l'invasione di campo da parte dei sostenitori della Paolana era iniziata prima che venisse terminata l'esecuzione dei calci di rigore.

Conseguentemente il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata disposta la ripetizione dell'incontro è assolutamente legittimo: e quindi ne consegue l'infondatezza dell'assunto del G.S. Marcianise che chiede l'aggiudicazione della vittoria a tavolino ai sensi dell'art. 7 C.G.S..

Del pari va rigettato l'appello proposto dall'U.S. Paolana e tendente ad ottenere la revoca della squalifica del campo: e ciò per le considerazioni precise ed ineccepibili contenute nelle due precedenti decisioni.

Ed invero è risultato che i sostenitori della Paolana (si vedano i documenti ufficiali) hanno dato luogo nel corso della invasione del campo a ripetuti comportamenti aggressivi nei confronti dei calciatori del Marcianise tanto che due calciatori hanno avuto necessità di ricorrere alle cure mediche (uno di essi è stato ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico).

Del pari è risultato che l'U.S. Paolana era stata in precedenza già diffidata per fatti violenti dei propri sostenitori.

In relazione a tutto quanto precede la C.A.F. rigetta gli appelli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'U.S. Paolana di Paola (Cosenza) e dal G.S. Marcianise Calcio di Marcianise (Caserta), li respinge e dispone l'incameramento delle relative tasse.

17 - APPELLO DELLA S.S. VALTIRINOBUSSI PAL. LUMBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS PETTORANO/VALTIRINOBUSSI DEL 3.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 65 del 29.6.2000)

Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 29 giugno 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo ha respinto l'appello proposto dalla S.S. Valtirinobussi Pal. Lumber in relazione all'esito della gara Libertas Pettorano/Valtirinobussi disputata il 3.6.2000 per il Campionato di Calcio a Cinque, Serie D.

Con la predetta decisione veniva perciò confermato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di L'Aquila, di cui al C.U. n. 39 dell'8 giugno 2000, che aveva dato atto del risultato di 5-4 conseguito sul campo dalla Pol. Libertas Pettorano in relazione alla gara disputata il 3.6.2000 con la S.S. Valtirinobussi Pal. Lumber.

Quest'ultima società ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione impugnata ed il conseguente annullamento della gara 3.6.2000, con l'assegnazione della vittoria a tavolino per 0-2 in proprio favore.

Secondo l'appellante la gara del 3.6.2000 non potrebbe ritenersi regolarmente svolta perché non era stata "messa in condizione di giocare serenamente" nel rispetto delle nor-

me regolamentari e di sicurezza e ciò perché il campo sportivo era stato dichiarato inagibile per la precedente partita del 6.5.2000 e non erano intervenuti fatti nuovi che rendessero utilizzabile successivamente la struttura.

L'appello è infondato e deve essere, pertanto, confermato il provvedimento della Commissione Disciplinare.

Quest'ultima ha esattamente richiamato il provvedimento concessorio del competente ufficio del Comune di Sulmona in data 12.5.2000 con il quale, a firma dello stesso dirigente che precedentemente ne aveva comunicato l'inagibilità, veniva dichiarata la regolare agibilità dell'impianto sportivo.

Di tale agibilità si era data tempestiva comunicazione al Comitato Provinciale della F.I.G.C. di L'Aquila.

A seguito del provvedimento della competente Autorità Amministrativa nessuna possibilità di sindacato poteva esercitare il Giudice Sportivo e ciò anche in relazione alla mancata indicazione da parte dell'attuale appellante di situazioni e circostanze che potessero far pensare alla persistenza della inagibilità accertata per la precedente partita del 6.5.2000.

In relazione a quanto precede questa C.A.F. respinge l'appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Valtirnobussi Pal. Lumber di Bussi sul Tirino (L'Aquila) e dispone l'incameramento della tassa versata.

18 - APPELLO DEL CALCIATORE VASSALLO LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO DAL CAGLIARI CALCIO AL G.S. ASSEMINI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/C - Riunione del 25.5.2000)

Il calciatore Luca Vassallo ha proposto appello avverso la delibera di cui al C.U. n. 32/D - Riunione del 25.5.2000, con la quale la Commissione Tesseramenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal suddetto calciatore Luca Vassallo relativo alla richiesta di essere svincolato previa dichiarazione di nullità dalla lista n. 115242 del 30.9.1997 con la quale era stato disposto il trasferimento del calciatore stesso della Società Cagliari Calcio al G.S. Assemini.

Giova subito rilevare che la Commissione Tesseramenti non è entrata nel merito per avere rilevato l'esistenza di una causa di inammissibilità del gravame.

Ed infatti, come si è precisato, la lista di trasferimento oggetto del reclamo è datata 30.9.1997; sicché l'impugnazione proposta semplicemente il 21.3.2000 è stata effettuata abbondantemente oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 100 n. 5 delle N.O.I.F.

Questa Commissione non può che prendere atto dell'esistenza della causa di inammissibilità per tardività del succitato reclamo e conseguentemente deve rigettare l'appello proposto dall'interessato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Vassallo Luca ed ordina incamerarsi la tassa versata.

19 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA A CARICO DELL'INTER COPIAL PUTIGNANO IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE GILIBERTI EUSEBIO IN POSIZIONE IRREGOLARE NEL CORSO DEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 dell'1.6.2000)

Con ricorso del 5.7.2000 il Presidente Federale ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 41 del 1° giugno 2000, che ha dichiarato inammissibile il deferimento del Presidente del medesimo Comitato Regionale Puglia riguardante la Società C.S. Inter Copial Putignano. Detto deferimento era stato proposto in quanto la Società Inter Copial Putignano aveva schierato nel corso della stagione sportiva 1999/2000 il calciatore Eusebio Giliberti in posizione irregolare perché non tesserato, e ciò in 14 gare su 18 del Campionato di 3ª Categoria.

Ad avviso dell'appellante erroneamente sarebbe stato dichiarato inammissibile il deferimento per asserita violazione dell'art. 19 comma 2 C.G.S.: e ciò perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il deferimento per violazioni di norme regolamentari sarebbe proponibile indipendentemente dai termini indicati dall'art. 37 C.G.S., in quanto volto ad ottenere l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 lettere b/f C.G.S..

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Come esattamente rileva il Presidente Federale appellante si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Disciplinari e di questa C.A.F. secondo cui, essendo decorso il termine di 15 giorni dallo svolgimento delle gare previsto dall'art. 37 n. 3 C.G.S., che avrebbe potuto portare alla modifica dei risultati conseguiti sul campo, ben può essere denunciata la violazione di norme regolamentari perseguibili con le sanzioni previste dall'art. 8 lettere b/f C.G.S., e ciò allo scopo di salvaguardare la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo.

Erronea è, pertanto, la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 19 comma 2 C.G.S., dovendosi intendere l'avvenuto deferimento quale denuncia di violazione di norme regolamentari.

Ne consegue l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per l'esame del merito del deferimento.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come in epigrafe proposto dal Presidente della F.I.G.C., annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per nuovo esame del merito.

